ENTE REGIONALE RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA E RINSELVATICHITA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE E ALLE OPERE.

Art. 1

- All'interno del territorio della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, di seguito Ente, in attuazione del comma n. 1 dell'art. 34 della L.R. 29/97, vengono indennizzati i danni causati dalla fauna selvatica e rinselvatichita, alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti.
- 2. Il presente Regolamento, nelle more dell'approvazione del Regolamento dell'area protetta di cui all'art. 27 della Legge Regionale n. 29/97, regola e fissa, ai sensi dell'art. 34 della stessa legge, le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni di cui al comma 1 esclusivamente nei territori compresi nel perimetro della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile e opera in modo integrato con altre disposizioni che fossero emanate in questa materia in sostituzione o ad integrazione di quelle sopraindicate, dalla Regione, dallo Stato, dall'UE.
- 3. Gli indennizzi di cui al punto 1 dovranno essere corrisposti entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero entro 90 giorni dalla data di attribuzione da parte della Regione Lazio delle somme da corrispondere a titolo di indennizzo.
- 4. Agli oneri di cui al presente Regolamento si fa fronte con apposito Capitolo di Bilancio la cui dotazione è adeguata al prevedibile fabbisogno. Qualora le somme attribuite a tale titolo dalla Regione Lazio siano insufficienti all'indennizzo dei danni accertati, si procederà alla erogazione in percentuale, derogando dal termine di cui al comma 3.

Art. 2

- Chiunque subisca un danno e intenda avvalersi dell'indennizzo previsto dal seguente regolamento dovrà presentare presso gli uffici amministrativi dell'Ente o inviare a mezzo posta elettronica o pec apposito modulo reperibile presso gli stessi uffici e sul sito internet <u>www.parchilazio.it/laghilungoeripasottile</u>, allegando quanto specificatamente richiesto all'art. 18 del presente regolamento.
- 2. Le domande di indennizzo dovranno essere presentate all'Amministrazione dell'Ente da parte del proprietario o conduttore del fondo entro e non oltre tre giorni dall'evento dannoso per i danni provocati alle colture agricole e alle opere approntate sui terreni.
- 3. Nel caso di danni provocati agli allevamenti, il titolare o conduttore dell'allevamento entro le ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento dannoso deve attivare la procedura con il servizio veterinario della Asl di competenza ed informare l'Ente anche a mezzo posta elettronica.
- 4. Qualora la documentazione risultasse incompleta l'Ufficio competente provvederà a richiedere la regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre giorni quindici dalla ricezione della domanda, pena l'archiviazione della pratica.

Art. 3

Sono ammessi ad indennizzo le seguenti tipologie di danno accertato e irreversibile:

- a) Colture agrarie:
 - Medicai, erbai, prati polifiti;

- Colture foraggere, cerealicole;
- Colture orticole;
- Colture arboree da frutto in attualità di coltivazione (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.)
- b) Danni a carico del patrimonio zootecnico (solo in caso di morte o danneggiamento irreversibile):
 - Bovini, bufalini;
 - Ovini, caprini;
 - Equini;
 - Suini:
 - Api
 - Animali da cortile.
- c) Opere approntate sui terreni:
 - Impianti aziendali di irrigazione
 - Opere realizzate a sostegno dei filari delle colture arboree
 - Piccole opere di sistemazione idrulico-agrarie e di regimazione delle acque
 - Recinzioni fisse e mobili per gli allevamenti
 - Attrezzature per l'allevamento zootecnico

Non sono ammessi ad indennizzo:

- I danni alle colture agricole e agli allevamenti per i quali non siano state adottate le misure di prevenzione indicate all'art. 19 o specificamente richieste dall'Ente e finanziate dall'Ente stesso
- I danni relativi a terreni abbandonati
- Le strutture e le infrastrutture abbandonate
- Coloro che presentino domanda di indennizzo senza aver presentato presso questo Ente richiesta per la fornitura in comodato d'uso gratuito delle reti elettrificate
- Coloro i quali, pur avendo ricevuto dall'Ente in comodato d'uso gratuito, le reti elettrificate, non abbiano provveduto alla loro corretta manutenzione.

Art.5

- L'Amministrazione dell'Ente provvederà all'accertamento ed alla stima dei danni, tramite personale tecnico in servizio presso l'ufficio competente o tramite tecnici esterni abilitati, ovvero avvalendosi della collaborazione dei Servizi tecnici di altri enti pubblici competenti e del servizio Veterinario della ASL per i danni come definiti all'art. 3 comma b.
- 2. I sopralluoghi per la verifica dei danni denunciati, avverranno in contraddittorio con il richiedente entro giorni 15 per i danni alle colture agricole e/o alle opere ed entro le 24/48 ore per i danni al patrimonio zootecnico decorrenti dall'acquisizione della domanda al protocollo. Eventuali eccezioni dovranno essere riportate nel verbale di sopralluogo specificandone i motivi.
- 3. Nel caso si renda necessario un rinvio o una ripetizione del sopralluogo per effettuarlo in una fase in cui l'accertamento del danno risulti più sicura, le parti concordano la data, dandone atto nel verbale di accertamento. In caso di mancanza di accordo, la data viene comunicata al richiedente a mezzo posta elettronica.
- 4. Il verbale di accertamento viene redatto su modulistica predisposta dall'Ente in duplice copia e sottoscritto dal tecnico incaricato e dal richiedente o da suo delegato.

Per i danni verificatisi in maniera reiterata, sullo stesso terreno e per la stessa coltura, nessun sopralluogo verrà effettuato e non verrà riconosciuto nessun indennizzo ulteriore, se non previa presentazione di nuova istanza, nel rispetto dei tempi di cui sopra, fermo restando che i danni precedentemente stimati verranno detratti dalla stima successiva.

Art. 7

Nessun indennizzo verrà corrisposto nei casi di impossibilità di accertamento imputabile al richiedente e/o qualora il raccolto sia stato effettuato prima del sopralluogo.

Art. 8

Nessun sopralluogo verrà effettuato e nessun indennizzo riconosciuto qualora il prodotto non venga raccolto nel periodo di raccolta della coltura risultante dal calendario riportato nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 9

Danni alle colture agrarie causati alla semina:

- 1. In tal caso l'indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione. Tale indennizzo avverrà possibilmente a presentazione da parte dell'interessato di fatture attestanti l'acquisto delle sementi stesse. Qualora il danno accertato risulti interessare una quota superiore al 60% della superficie seminata, deve essere ammessa la risemina di tutta la superficie coltivata.
- 2. Nel caso in cui la risemina non possa essere effettuata per avverse condizioni atmosferiche o perché la coltura si trova al di fuori del periodo utile, l'indennizzo verrà corrisposto considerando il valore del prodotto a maturazione sulla base di:
 - Valutazione economica del prodotto sul campo ai sensi del successivo art. 10;
 - Entità della superficie danneggiata;
 - Produzione media zonale.

Art.10

Gli indennizzi dei danni da fauna selvatica a colture in corso di maturazione verranno liquidati sulla base del prezziario regionale ricompreso nel Programma Operativo di cui all'art. 8 della LR n. 4/15 o nel caso questo non sia aggiornato applicando i parametri dei mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competenti, detratte le spese non sostenute, in assenza si potranno usare i prezziari di altre camere di Commercio purché abbiano caratteristiche di mercato paragonabili, con riferimento al periodo in cui si è verificato il danno.

Art. 11

Per i danni alle opere approntate sui terreni l'indennizzo è calcolato sulla base del costo di ripristino, opportunamente deprezzato per tenere conto delle condizioni in cui si trovava al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione, ecc.) e del valore di recupero dei materiali residui.

1. Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione (frutteti, vigneti). Qualora il danno sia tale da consigliare la sostituzione delle piante, l'ammontare dell'indennizzo viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora, incrementato di un valore calcolato sulla base dei criteri precedenti, pari alla perdita del prodotto. L'indennizzo avverrà previa presentazione di fatture attestanti l'acquisto delle sostituzioni e a dimostrazione dei lavori eseguiti.

Art. 13

Danni alle produzioni zootecniche:

- 1 Per i danni alle produzioni zootecniche deve intendersi la perdita definitiva o il danneggiamento irreversibile di animali da allevamento per aggressione della fauna selvatica accertati con certificazione del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio.
- 1. L'interessato dovrà presentare a questo Ente le certificazioni del servizio veterinario della ASL attestanti la causa del decesso e l'avvenuta distruzione della carcassa.
- 2. L'indennizzo non compete per il bestiame pascolante al di fuori delle aree consentite o comunque in violazione della normativa vigente o sprovvisto delle necessarie autorizzazioni delle competenti autorità.
- 3. Il valore medio di mercato dei capi viene determinato sulla base dei valori pubblicati dalla Camera di Commercio competente per territorio o in assenza si potranno usare i prezziari di altre camere di Commercio purché abbiano caratteristiche di mercato paragonabili, con riferimento al periodo in cui si è verificato il danno.

Art. 14

L'indennizzo, così come determinato, è soggetto ad una riduzione del:

- 30% del valore nel caso di mancata adozione dei sistemi di difesa prescritti dall'ente ove tecnicamente realizzabili. Tale riduzione è aumentata di un ulteriore 25% per ogni successivo analogo episodio di danno ascrivibile alla mancata adozione di eventuali sistemi di difesa prescritti dall'Ente da parte dello stesso agricoltore;
- 60% del valore nel caso in cui il proprietario/conduttore del fondo manifesti l'indisponibilità a collaborare ai programmi di prelievo selettivo della fauna selvatica di cui all'art. 19 del presente Regolamento, non consentendo all'Ente di mettere in atto gli interventi previsti.

Art. 15

Non sono ammessi ad indennizzo i danni qualora gli stessi in base alla stima risultino inferiori a €100,00.

Art. 16

Superati i termini relativi ai tempi stabiliti per l'accertamento da parte dei tecnici incaricati dall'amministrazione di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento, possono essere presentate entro i successivi 10 giorni, da parte dei soggetti interessati, perizie di parte firmate da tecnici iscritti agli albi professionali. Nel frattempo l'Ente anche con ritardo, provvederà all'esecuzione del sopralluogo e la perizia di parte verrà utilizzata per confronto.

Le richieste di sopralluogo saranno evase in ordine di arrivo, sarà ammessa deroga per accertate necessità/opportunità oggettive, per richieste di sopralluogo anche se pervenute successivamente ad altre giacenti, il tutto rispetto ai tempi di raccolta e alla zona di intervento dei tecnici incaricati.

Il personale incaricato ad effettuare i sopralluoghi provvederà a convocare telefonicamente l'interessato.

Art. 18

Nelle domande in carta semplice dovranno essere specificati:

- Dati anagrafici completi di residenza, codice fiscale e numero telefonico;
- Titolo di proprietà o possesso dei terreni o allevamenti;
- Luogo e data dell'evento dannoso;
- La specie che ha causato il danno;
- Foglio catastale e le relative particelle del fondo agricolo;
- Superficie complessiva del fondo agricolo e superficie coltivata;
- Descrizione del danno con il tipo di produzioni agricole o di struttura danneggiata, la specie di allevamento danneggiata;
- Quantificazione presunta del danno;
- Le forme di protezione e/o prevenzione già adottate
- La data o il periodo in cui avverrà il raccolto (per i danni alle produzioni agricole);
- La data o il periodo in cui inizieranno le operazioni di ripristino (per i danni alle opere approntate sui terreni coltivati)

Dourà inoltre essere dichiarato:

- Che i danni sono avvenuti all'interno del territorio della Riserva Naturale dei Laghi Lungoe Ripasottile;
- Di non aver richiesto né ottenuto alcun indennizzo da altri Enti ed associazioni per i danni denunciati:
- Che il danno è stato causato da fauna selvatica;
- Di non aver ucciso gli animali che hanno causato il danno denunciato;
- L'attestazione di non aver stipulato assicurazioni contro danni da fauna per l'anno in corso
- Attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio (per gli imprenditori agricoli a titolo principale)

Il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti (nel caso di danni alle colture):

- Copia autentica dell'atto dal quale risulti il titolo di proprietà, possesso o detenzione del fondo o autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente;
- Certificazione catastale con l'indicazione degli estremi del fondo agricolo;
- Estratto di mappa con le particelle interessate dal danno;
- Eventuale documentazione fotografica.

Il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti (nel caso di danni al bestiame):

- Atto di proprietà o autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente attestante la proprietà del bestiame interessato dai danni;
- Certificazione del servizio veterinario della ASL attestante la specie che ha causato il danno e l'avvenuta distruzione;
- Eventuale documentazione fotografica.

- Al fine di limitare i danni al patrimonio agro-silvo-pastorale della Riserva, l'Ente attua le azioni previste nel "Piano per la Programmazione degli Interventi di Controllo Numerico del cinghiale (Sus scrofa L.) ed in particolare:
 - potrà mettere a disposizione come sistema di difesa, in comodato d'uso gratuito, le recinzioni elettrificate a basso voltaggio per il contenimento della specie cinghiale;
 - prelievo degli animali tramite recinti di cattura e/o abbattimenti selettivi sulla base dello squilibrio ecologico causato dal soprannumero della specie cinghiale.

Art. 20

Con il presente regolamento viene adottato il nuovo modello della richiesta indennizzo allegata che costituisce parte integrante dello stesso.